

## DAL 13 GIUGNO AL VIA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

**È vigente dal 29 maggio il DPR 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GU n.124 del 29-5-2013) che disciplina l'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.**

### **Campo di applicazione**

Il regolamento contenuto nel DPR si applica **alle PMI** (indicate all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Non riguarda **i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA)** laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

### **Presentazione dell'AUA**

Per quanto riguarda l'Autorizzazione ambientale, essa viene regolata nello specifico **all'Articolo 3** del DPR che obbliga i gestori degli impianti a presentare domanda di **Autorizzazione al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:**

- a) **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) **autorizzazione generale** di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) **comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8**, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) **comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È fatta salva la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare **ulteriori atti di comunicazione**, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

### **Durata e uso dell'AUA**

L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio.

I gestori degli impianti possono **non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione**, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del Codice Ambiente, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

In caso di **scarichi contenenti sostanze pericolose**, di cui all'articolo 108 del Codice ambiente, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

### **Rilascio e rinnovo dell'AUA**

**L'articolo 4** regola la Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale: la domanda va presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente. Nella domanda che contiene gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

**All'articolo 5** si parla del Rinnovo dell'Autorizzazione, che deve avvenire con Istanza al SUAP sei mesi prima della scadenza. **All'articolo 6** si parla dell'ipotesi che avvengano Modifiche dell'attività o dell'impianto: il gestore deve darne comunicazione all'Autorità e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. Nel caso di **modifica sostanziale**, l'Autorità competente nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordinerà al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui **all'articolo 4** e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

**In sintesi a partire dal 13 Giugno 2013 le nuove autorizzazioni, il rinnovo e la modifica delle autorizzazioni in possesso occorre richiede l'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 13 Marzo 2013.**

## **VERIFICA E PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE**

**Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) della ASL della provincia di Bergamo sta attuando un progetto denominato "Verifica e promozione della Formazione Aziendale", nell'ambito delle attività di promozione e [vigilanza](#) assegnate all'ASL sulla base di quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 81/2008.**

**Nello specifico ci si prefigge sostanzialmente i seguenti scopi:**

- sensibilizzare le aziende in merito all' [organizzazione della formazione](#);
- informare le imprese sugli obblighi legislativi e in particolare sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e sui principi stabiliti in relazione alla formazione aziendale;

- verificare, tramite sopralluoghi di controllo aziendali, l'effettiva applicazione dei dettami normativi sopraccitati.

L'ASL Bergamo si è inoltre espressa sul tema della collaborazione con gli organismi paritetici prevista dall'art. 32 DLGS 81/08 per chiarire ruolo e funzione degli stessi.

Inoltre all'interno **dell'Accordo Stato Regioni sulla per la formazione dei lavoratori** si sottolinea che: i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.

In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle **relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione**, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

La **circolare reg. n. 7 del 17/09/2012** chiarisce che:

- il dovere di richiesta di collaborazione da parte del d.l. sussiste anche qualora l'impresa o Ente presso cui opera il lavoratore, di cui si sta pianificando il corso, **non sia iscritto presso associazioni di categoria** dei d.l.;

- il d.l. si può rivolgere ad un solo organismo, individuato prioritariamente nell'organismo paritetico;

-**la richiesta di collaborazione non può essere cumulativa**, ma deve contenere tutti quegli elementi organizzativi che consentono di comprendere la tipologia e l'impianto organizzativo del singolo intervento formativo, secondo quanto previsto al punto 2 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012«Organizzazione della formazione».

**In sintesi onde evitare sanzioni o fermi produzione per la mancata formazione, vi invitiamo a programmare la presenza ai corsi messi in calendario a vostra disposizione (anche sul sito [www.aurema.it](http://www.aurema.it) alla voce corsi).**

### **CORSO DIRIGENTI: SCADENZA 11/07/2013**

Il dirigente e' la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" (D.Lgs. 81/08, art. 2, lettera d). Il dirigente, dunque, e' colui che, per conto del datore di lavoro e secondo le sue disposizioni, pianifica, organizza e dirige il lavoro di altre persone (es. direttore di stabilimento, capofficina, vicepresidente nelle scuole, direttore dei lavori nei cantieri edili ecc.).

La formazione dei dirigenti, definita dal D.Lgs. 81/08 art. 37 e dall'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, e prevede un corso della durata di 16 ore ed aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.

Essa si divide in 4 moduli: giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori, ed ogni modulo prevede una serie di materie specifiche.

**In sintesi i dirigenti mai formati sono tenuti a seguire il corso di formazione entro l'11/07/2013, mentre i dirigenti neo assunti devono completare la formazione entro 12 mesi dall'assunzione.**

### **CORSO PREPOSTI: SCADENZA 11/07/2013**

Il preposto e' la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (D.Lgs. 81/08, art. 2, lettera e).

Sostanzialmente, quindi, il preposto vigila e sorveglia che l'esecuzione dei lavori avvenga correttamente ed e' responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro (es. caposquadra, lavoratore più anziano, docente nei laboratori ecc.).

La formazione dei preposti, definita dal D.Lgs. 81/08 art. 37 e dall'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, prevede, oltre alla formazione per i lavoratori, un modulo aggiuntivo specifico della durata di 8 ore, ed aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.

**In sintesi i preposti mai formati sono tenuti a seguire il corso di formazione entro l'11/07/2013, mentre i preposti neo assunti devono iniziare il percorso formativo, che prevede anche la formazione dei lavoratori, prima o contestualmente all'assunzione, da completare entro 60 giorni.**

**Aurema S.r.l.**